1) Astenendosi dall'adottare entro il termine stabilito le norme legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 1991, 91/263/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità, il Granducato del Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della direttiva e in particolare dell'art. 17 della medesima.

IT

- 2) Il Granducato del Lussemburgo è condannato alle spese.
- (1) GU n. C 254 del 10. 9. 1994, pag. 10.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

7 novembre 1996

nel procedimento C-77/95 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hanseatisches Oberlandesgericht di Brema): Bruna-Alessandra Züchner contro Handelskrankenkasse (Ersatzkasse) Bremen (1)

(Parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di previdenza sociale — Direttiva 79/7/CEE — Popolazione attiva)

(97/C 9/14)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-77/95, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dallo Hanseatisches Oberlandesgericht di Brema (Germania), nel procedimento dinanzi ad esso pendente tra Bruna-Alessandra Züchner e Handelskrankenkasse (Ersatzkasse) Bremen, domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24), nonché dei principi di diritto comunitario che disciplinano la responsabilità della pubblica amministrazione, la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori L. Sevón, presidente di sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione (relatore), C. Gulmann, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet e P. Jann, giudici; avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 7 novembre 1996, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 2 della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in mate-

ria di sicurezza sociale, dev'essere interpretato nel senso che non comprende la persona che svolga un'attività non retribuita consistente nell'occuparsi del coniuge disabile, quali che siano la portata dell'attività e la competenza necessaria per svolgerla, qualora la detta persona, per dedicarsi a tale attività, non abbia abbandonato un'attività lavorativa né interrotto la ricerca di un posto di lavoro.

(1) GU n. C 174 dell'8. 7. 1995, pag. 2.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

7 novembre 1996

nella causa C-262/95 Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (1)

(Inadempimento — Mancata trasposizione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 89/491/CEE e 86/280/CEE concernenti lo scarico di talune sostanze pericolose nell'ambito idrico)

(97/C 9/15)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-262/95, Commissione delle Comunità europee (agente: signor Götz zur Hausen) contro Repubblica federale di Germania (agente: signor Ernst Röder), avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo emanato entro i termini stabiliti i provvedimenti necessari per conformarsi:

- alla direttiva del Consiglio 22 marzo 1982, 82/176/ CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini (GU L 81, pag. 29),
- alla direttiva del Consiglio 26 settembre 1983, 83/513/ CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio (GU L 291, pag. 1),
- alla direttiva del Consiglio 8 marzo 1984, 84/156/ CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini (GU L 74, pag. 49),
- alla direttiva del Consiglio 9 ottobre 1984, 84/491/ CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di quali-